



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

I.C.I. 2011. Determinazioni. Provvedimenti.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **STRAORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di * Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. VIAZZI Mario - Presidente	Sì
2. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
3. CULASSO Giorgio - Consigliere	Sì
4. GIOELLI Silvia - Vice Sindaco	Sì
5. RIGO Caterina - Consigliere	No
6. BADELLINO Renato - Consigliere	Sì
7. ABRIGO Franco - Consigliere	Sì
8. IUORIO Giuliano - Consigliere	Sì
9. BONIFACIO Daniela - Consigliere	No
10. DOGLIO Piero - Consigliere	Sì
11. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
12. BOFFA Domenico - Consigliere	No
13. AVEZZA Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa FRACCHIA Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VIAZZI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall'anno 1993;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote

Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 e smi prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta debba essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno di imposta successivo;

Visto l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Ricordato che l'aliquota di imposta per la riscossione dell'I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un'aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

Visto l'articolo 1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell'originario testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

Richiamato inoltre l'art.1 comma 1 della legge 126/2008 che testualmente stabilisce:

A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio di previsione 2010 è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria relativa ad aree e fabbricati non riguardanti l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a euro 15.000,00, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Servizio Entrate, mediante la determinazione delle seguenti aliquote:

aliquota ICI 7 per mille stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2007

Ritenuto di confermare tale imposizione anche per il 2011 dal momento che la stessa garantisce il pareggio di bilancio ;

Visto inoltre l'art.1 comma 7 della legge 126/2008 il quale stabilisce che in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e smi

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2011 l'aliquota ICI nella misura del 7 per mille come già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2007, nonché con deliberazione n. 22/2008 determinando la detrazione in euro 103,29 per le categorie catastali ancora soggette all'imposta.
- 2) di dare atto che l'aliquota così determinata consente il pareggio economico del Bilancio.
- 3) di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge 126/2008 nonché dall'art. 76 bis della legge 133/08.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : VIAZZI Mario

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: FERRERO Carlo - Consigliere

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Paola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/2010 al 10/12/2010.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 25/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa FRACCHIA Paola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Paola